COMMISSIONE VII

LAVORI PUBBLICI

LII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

MICELI ed altri: Norme per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua. (*Urgenza*) (1623);

CIBOTTO e CHIARINI: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito in legge 14 giugno 1937, n. 402, recante provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (2080) 534

PRESIDENTE . . 534, 536, 539, 540, 541, 542
VERONESI, *Relatore*. 535, 536, 539, 540, 541
MICELI 536, 538, 539, 540, 541, 542
CURTI 538, 539
MARCONI 538
MATTEUCCI 538
PASINI 538, 539, 540
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 539, 542

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (2313) 542

PRESIDENTE 542, 543, 544
BONTADE MARGHERITA, *Relatore* . . 542, 543
VERONESI 543
MATTEUCCI 543
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 543

PAG.

Assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per revisione dei prezzi contrattuali per lavori di riparazione di danni bellici. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (2314) 544

PRESIDENTE 544, 545
SANZO, *Relatore* 544
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 545

Autorizzazione della spesa di lire 8 miliardi per i lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalle mareggiate dei giorni 18, 19 e 20 febbraio 1955. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2315) . . 545

PRESIDENTE 545, 546
SANZO, *Relatore* 546
CAMANGI 546

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

ELKAN ed altri. Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna. (*Urgenza*). (1084);

Senatori SPALLICCI ed altri: Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna. (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*). (2185) . . . 547

PRESIDENTE 547
MARCONI, *Relatore* 547
MATTEUCCI 547
POLANO 547
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 547

PAG.

GERACI ed altri: Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata « Petrulli » in aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie. (2018) 548

PRESIDENTE . 548, 549, 550
BENARDINETTI, *Relatore* . . 548, 549, 550
MATTEUCCI 549
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 549, 550
CAMANGI 550
GERACI 550

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, concernente provvidenze a favore dei sinistrati dal terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania. (2121) 550

PRESIDENTE 550, 551
BENARDINETTI, *Relatore* . . 551
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 551

Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la costruzione di un nuovo valico di frontiera in località Brogeda. (Ponte Chiasso-Como). (2199) 551

PRESIDENTE 551, 552
PACATI, *Relatore* 551
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 552
MATTEUCCI 552

Riapertura del termine previsto dall'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, per la compilazione degli elenchi di opere dei piani relativi alla sistemazione idraulico-valliva dei corsi d'acqua dell'Italia meridionale e insulare. (2260) 553

PRESIDENTE 553, 554
SANZO, *Relatore* 553
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 553

Autorizzazione di spesa per la costruzione della sede della Corte dei conti sull'area demaniale di via Baiamonti, in Roma. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (2323) . . . 554

PRESIDENTE 554, 555
QUINTIERI, *Relatore*. 554
MATTEUCCI 554
CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 554

Votazione segreta:

PRESIDENTE 555

La seduta comincia alle 9,15.

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Miceli ed altri: Norme per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua (Urgenza) (1623); e dei deputati Cibotto e Chiarini: Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito in legge 14 giugno 1937, n. 402, recante provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali. (2080).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge n. 1623 e n. 2080, la prima d'iniziativa dei deputati Miceli ed altri, concernente norme per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, l'altra d'iniziativa dei deputati Cibotto e Chiarini, concernente modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito in legge 14 giugno 1937, n. 402, recante provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali.

Nella seduta precedente dell'11 luglio 1956 la Commissione ha approvato i primi tre articoli della legge, che comprendono gli articoli 1, 2, 3 e 4 formulati dal Comitato ristretto.

Passiamo ora all'articolo 5 del testo del Comitato ristretto. Ne do lettura.

« L'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali destinate a coltivazione arborea, dovranno essere concesse con prelazione nell'ordine seguente:

1°) ai proprietari, fittuari, enfiteuti ed usuari di fondi rustici, fronteggianti le dette pertinenze, a condizione:

a) che essi frontisti siano coltivatori diretti, a termini dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353;

b) che il fondo del concessionario non ecceda gli ettari dieci;

c) che le pertinenze da concedere abbiano una superficie non superiore a quella del fondo fronteggiante;

2°) a cooperative costituite tra lavoratori manuali, prevalentemente agricoli, o tra questi e coltivatori diretti.

Se le pertinenze idrauliche sono situate nel corso delle acque e sono separate dalle sponde, la preferenza deve essere data alle cooperative indicate nel numero 2 del comma precedente.

Per le concessioni delle pertinenze l'amministrazione delle finanze procederà con il metodo della trattativa privata. Se il diritto di prelazione spetta a cooperative, l'amministrazione procederà nello stesso modo, trattando con le cooperative aventi sede nel territorio del comune nel quale si trova la pertinenza da concedere, sempre che esse siano formate prevalentemente da lavoratori residenti nello stesso comune ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici propone il seguente emendamento sostitutivo di questo articolo:

« L'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali, destinate a coltivazioni arboree, dovranno essere date con prelazione nell'ordine seguente:

a) ai proprietari, affittuari, enfiteuti e usuari di fondi rustici, fronteggianti le dette pertinenze, a condizione che la concessione non superi gli ettari 20 (venti), con la tolleranza in più del 10 per cento, qualora l'eccedenza non possa per ragioni tecniche essere affidata ad altro concessionario;

b) a cooperative costituite fra lavoratori manuali, prevalentemente agricole, o tra questi e coltivatori diretti.

Se le pertinenze idrauliche sono situate nel corso delle acque e sono separate dalle sponde, la prelazione deve essere data alle cooperative indicate alla lettera *b*) del comma precedente.

Per la concessione delle pertinenze, l'amministrazione delle finanze procederà con il metodo della trattativa privata. Se il diritto di prelazione spetta a cooperative, l'amministrazione finanziaria procederà nello stesso modo, trattando con le cooperative aventi sede nel territorio del comune nel quale si trova la pertinenza da concedere, sempre che esse siano formate prevalentemente da lavoratori residenti nello stesso comune.

Ai concessionari di cui ai comma precedenti è fatto divieto di subconcedere, in tutto o in parte, le pertinenze ottenute, a pena di decadenza immediata della concessione, da pronunciarsi dall'amministrazione finanziaria concedente.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali conserva il diritto sancito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402 ».

Do la parola al relatore onorevole Veronesi perché esprima il proprio parere su questo emendamento sostitutivo.

VERONESI, *Relatore*. Siamo arrivati al punto sostanziale di questa proposta di legge. Nel testo proposto dal Governo i due articoli 5 e 6 del Comitato ristretto vengono svuotati, secondo me, di ogni contenuto. Il primo di questi articoli stabilisce quali sono i soggetti che dovrebbero avere le concessioni, il secondo stabilisce quando dovrebbero applicarsi queste norme.

Ora, secondo il testo proposto dal Governo, la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali dovrebbe essere fatta ai proprietari, affittuari, enfiteuti e usuari di fondi rustici fronteggianti le dette pertinenze, a condizione che la concessione non superi i 20 ettari, con la tolleranza del 10 per cento in più, quando l'eccedenza non possa per ragioni tecniche essere affidata ad altro concessionario, oppure a cooperative.

Il testo formulato dal comitato ristretto riproduce esattamente il testo della proposta Cibotto, mentre il testo governativo solo in apparenza è simile al testo del comitato ristretto. Ambedue i testi, infatti, parlano di proprietari, enfiteuti e usuari di fondi rustici fronteggianti le pertinenze; ma, mentre la limitazione di 10 ettari nel testo Cibotto riguarda l'estensione del fondo del concessionario, nel testo governativo la limitazione dei 20 ettari riguarda l'estensione della pertinenza. Nel testo governativo, inoltre, manca la condizione che il concessionario sia coltivatore diretto, condizione che esiste invece nel testo Cibotto.

Cosicché si ha l'impressione che il testo governativo lasci praticamente le cose immutate, nel senso che saranno i frontisti ad avere, salvo rarissimi casi, l'assegnazione, non essendo posto nessun limite sostanziale a questo diritto di prelazione. Il testo Cibotto invece modificava la situazione attuale, nel senso che sarebbe spettato il diritto al frontista a condizione che egli fosse coltivatore diretto e che il fondo di cui godeva in proprio non eccedesse i 10 ettari; nel qual caso l'estensione della pertinenza veniva limitata ai 10 ettari.

Per quello che riguarda le cooperative di lavoratori manuali, i due testi non differiscono; soltanto che in base al testo governa-

tivo quello che resterà per le cooperative sarà poco o niente, mentre secondo il testo Cibotto è molto di più, perché nel primo testo è più estesa la categoria dei privilegiati.

PRESIDENTE. L'onorevole Cibotto però ha annunciato di accettare il testo governativo.

VERONESI, *Relatore*. In questo caso faccio mio il testo Cibotto.

MICELI. I presentatori delle due proposte di legge in esame intendevano raggiungere due obiettivi: primo, quello di fare assegnare le pertinenze idrauliche a coltivatori diretti e cooperative, sottraendole ad altre persone che non avessero queste qualifiche, quindi a proprietari non coltivatori diretti e a persone che le prendessero in affitto; secondo, quello di ritenere decadute tutte le concessioni fatte in precedenza, che non ottemperassero a queste condizioni.

I due obiettivi sostanzialmente si riducevano a uno, quello di fare utilizzare le pertinenze idrauliche esclusivamente ai coltivatori diretti o alle cooperative di braccianti e coltivatori diretti.

Questa esigenza era motivata prima di tutto dal fatto che i frontisti non coltivatori diretti, ai quali dalla legge fascista erano state affidate le pertinenze idrauliche, non le avevano utilizzate e avevano speculato su di esse. Non leggerò quello che è stato scritto in proposito da parte nostra, ma ricorderò quello che ha scritto in proposito nel 1947 il Ministro delle finanze Campilli: « Le assegnazioni sono servite ad agevolare le speculazioni dei concessionari, i quali, una volta ottenuti in concessione quasi gratuita i terreni, si sono preoccupati soprattutto di trarre i maggiori guadagni possibili dai prodotti spontanei oppure da coltivazioni più redditizie, senza alcuna sanzione a loro carico ». Il ministro scriveva in sostanza che costoro avevano avuto le concessioni per fare la pioppicultura, ma che non avevano invece fatto quasi nulla e avevano speculato venendo meno agli impegni assunti. La legge del 1936 aveva preveduto per l'appunto, in questi casi, la revoca delle concessioni.

L'onorevole Cibotto ha fatto proprie le osservazioni del ministro Campilli, quando nella sua relazione ha detto: « Tale diritto esclusivo ha determinato un illogico arricchimento per i concessionari, talvolta grossi proprietari, ed ha frustrato lo scopo della legge, perché costoro non solo non hanno dato neppure esecuzione alle piantagioni che erano e sono il presupposto delle concessioni, ma in antitesi con lo scopo pratico della legge hanno esercitato il diritto di prelazione anche su pertinenze già alberate, pronte o quasi al taglio ».

Con questa proposta di legge noi non vogliamo punire per le loro malefatte gli assegnatari non coltivatori diretti, ma siccome la presenza di questi assegnatari è in contrasto con le esigenze sia dei coltivatori diretti sia dei braccianti disoccupati, vogliamo trasferire le concessioni ai frontisti coltivatori diretti, dove esistono, e alle cooperative di braccianti agricoli e di coltivatori diretti, se ci sono, dove non esistono frontisti coltivatori diretti. E questo intendimento è chiaramente espresso nell'articolo 5 del testo del comitato ristretto, riprodotto del resto dall'articolo 3 della proposta Cibotto e Chiarini, articolo che pone la condizione che i frontisti siano coltivatori diretti, che il fondo in concessione non ecceda i 10 ettari e che la pertinenza da concedere abbia una superficie non superiore a quella del fondo fronteggiante. Nel caso che non esistano frontisti coltivatori diretti, la concessione viene fatta a cooperative costituite da lavoratori prevalentemente agricoli, coltivatori manuali della terra e da coltivatori diretti.

Il testo governativo annulla, praticamente, la proposta Cibotto, perché pone una sola condizione: che la concessione non superi i 20 ettari, con la tolleranza in più del 10 per cento, cioè solo per le grandi concessioni non si utilizzerebbero i proprietari frontisti.

Ma vediamo se di fatto esistono pertinenze idrauliche delle dimensioni di venti ettari. Le pertinenze idrauliche sono, secondo la definizione della legge, costituite da terreni marginali dei fiumi e torrenti che, per essere sommergibili in regime di massima piena ordinaria, fanno parte del demanio pubblico. Quindi devono essere o delle golene o delle isole che nel periodo di maggiore piena vengono sommerse. Se non hanno queste caratteristiche, o sono terreni patrimoniali dello Stato o sono accessioni che vanno alla proprietà. E di queste non si discute.

Perciò, visto che queste pertinenze devono essere contenute nell'alveo del Po, quale può essere la loro grandezza? Esse non possono certamente occupare tutto l'alveo del Po; possono andare dai 35 ai 70 metri di larghezza, per mantenere il carattere golenale, giacché, se fossero di 200 metri, non vi sarebbe più l'alveo dove possa scorrere il fiume. Come media, si può dire che raggiungano i 50 metri di larghezza.

Ma allora, una pertinenza di 20 ettari, cioè di 200 mila metri quadrati, su una profondità di 50 metri dovrebbe avere una lunghezza

di 4 chilometri. Esistono pertinenze idrauliche di queste dimensioni? E se una pertinenza idraulica è lunga quattro chilometri e se interessa soltanto la proprietà di un frontista, quale deve essere l'estensione di questa proprietà?

Io ho parlato di medie e non di massimi. Posso anche ammettere che ci sia una pertinenza, in cui il Po sia largamente svasato, che raggiunga i 200 metri di massima. In questo caso, per avere una pertinenza che raggiunga i 20 ettari, essa deve avere chilometri di lunghezza. Ma pertinenze continue di questo tipo, dato che devono essere sommergibili, esistono solo in casi di eccezione.

Quindi le condizioni poste dal Ministero non hanno valore, perché pertinenze di questo tipo o sono un'eccezione o non esistono affatto.

Io mi son preso cura di fare una indagine di fatto sulle dimensioni delle pertinenze, e posso affermare che essa conferma quello che ho detto. In provincia di Piacenza, per esempio, abbiamo la media di 13 ettari per ogni concessione; perciò, mantenendo ferme le condizioni poste dal Governo, secondo cui una concessione non deve essere superiore ai 22 ettari per poter essere concessa ai grossi proprietari frontisti, nella provincia di Piacenza si manterrebbero inalterate tutte le concessioni già assegnate ai grossi proprietari e conseguentemente la condizione risolutiva sarebbe come non posta.

Si viene quindi a riprodurre il testo del 1936; anzi, si viene ad aggravare la situazione esistente. Ci sono infatti delle circolari del ministro Vanoni, le quali dicono che, come eccezione a ciò che stabilisce la legge, in vista di motivi sociali impellenti, le concessioni non siano rinnovate ai proprietari, ma siano date ai coltivatori diretti o alle loro cooperative. Approvando l'emendamento del Governo, daremmo invece indicazione alle intendenze di finanza di non tener conto di queste circolari.

Per quanto riguarda le cooperative, nel testo governativo segue un comma che dice: « Se le pertinenze idrauliche sono situate nel corso delle acque e sono separate dalle sponde, la prelazione deve essere data alle cooperative indicate alla lettera *b*) del comma precedente ».

Ma questa è una indicazione amministrativa, che poteva essere data anche con circolare del Ministro, perché per legge il frontista non ha diritto alle isole, ma alla pertinenza attaccata al fondo. Per le isole esiste il potere discrezionale del Ministro o dell'ente che fa la concessione, cioè l'amministrazione dello Stato.

Col testo governativo, quindi, non si fa un passo avanti nella via delle concessioni e si dà la possibilità all'amministrazione finanziaria di far revocare le concessioni a cooperative di braccianti e di coltivatori diretti.

Gli emendamenti del Governo prevedono anche la soppressione dell'articolo 7 del Comitato ristretto, il quale proponeva la revoca di tutte le concessioni esistenti, che non avessero per soggetti coltivatori diretti o cooperative. Il Sottosegretario Bozzi ha accusato questa norma di massimalismo, perché, affermava, non si può negare la concessione a dei proprietari benemeriti e perché la legge non può avere valore retroattivo.

Ma queste concessioni sono state fatte in periodo fascista e i titolari sono gente che hanno speculato su questa condizione di privilegio. Nella relazione che accompagnava quella legge fascista era esplicito non solo l'indirizzo autarchico della coltivazione del piopppo, ma anche l'intento di favorire alcune persone esistenti nella zona. Del resto non dobbiamo cercare noi la giustificazione alla norma che propugnamo, una volta che per legge gli enti pubblici di qualsiasi natura sono autorizzati a sciogliere i contratti non ancora scaduti, quando l'affittuario non sia coltivatore diretto. In questo caso abbiamo una assegnazione che, nella migliore delle ipotesi, si può assimilare all'affitto; la revoca è consentita dalla legge ed è sociale, perché mira a degli interessi sociali.

Le proposte di legge in esame mirano a due finalità: estromettere i grossi proprietari dalle assegnazioni e favorire le cooperative di coltivatori diretti; rendere immediatamente operativo tutto questo, mediante la revoca. Gli emendamenti governativi non accolgono nessuna di queste due finalità, perché i coltivatori diretti sono di fatto esclusi e la revoca non è ammessa.

Ora, domando, è possibile presentare delle modificazioni a una proposta di legge che annullano completamente i postulati fondamentali che avevano indotto i presentatori a prendere l'iniziativa del provvedimento? La legge si riduce a introdurre nel consiglio, che deve determinare quali sono le pertinenze idrauliche, due rappresentanti dei coltivatori diretti e due delle cooperative. Sarebbe proprio la famosa montagna che partorisce il topolino. Noi rinunciamo alla presenza di questi rappresentanti, purché sia salva la sostanza, che cioè le pertinenze vengano concesse non agli agrari che non siano coltiva-

tori diretti o agli speculatori, bensì ai coltivatori diretti frontisti e alle cooperative.

Per questo riteniamo che l'articolo proposto dall'onorevole Cibotto, che è stato trasferito di peso nel testo concordato, debba essere approvato e che gli emendamenti del Governo debbano essere respinti.

CURTI. Noi siamo d'accordo con le osservazioni fatte dal collega Miceli, poiché effettivamente gli emendamenti presentati dal Governo agli articoli 5 e 6 vengono a togliere ogni contenuto sostanziale alle proposte di legge con le quali ci eravamo proposti di dare una sistemazione alla situazione in atto, situazione venutasi a creare per effetto di un provvedimento che non aveva tenuto alcun conto degli interessi dei coltivatori diretti e dei braccianti delle zone rivierasche.

Abbiamo dato la nostra collaborazione a un testo concordato, ma oltre questo non possiamo andare e siamo costretti a dichiararci contrari agli emendamenti del Governo.

MARCONI. Mi dispiace di non poter concordare con quanto ha detto l'onorevole Miceli. Egli si è basato inizialmente sull'affermazione di un Ministro delle finanze, che, anche senza voler pensare che non sia giustificata, non dimostra perché, essendovi stati degli speculatori, debbano essere danneggiati i concessionari. L'affermazione del Ministro non può essere quindi un motivo per limitare le concessioni soltanto ai coltivatori diretti e alle cooperative. La legge non può ammettere discriminazioni tra coltivatori diretti e non diretti, ma deve rispondere a criteri di carattere generale. Tanto più che il termine di « coltivatori diretti » non mi risulta che abbia un preciso significato giuridico.

MICELI. Dalla proposta Cibotto risulta che la definizione giuridica di coltivatore diretto è data dall'articolo 1 terzo comma della legge 25 giugno 1949, n. 353.

MARCONI. Secondo me l'unica limitazione che può introdursi è quella relativa alla estensione della proprietà del concessionario, salvo a tutelarsi che la concessione serva effettivamente allo scopo della legge, quello cioè della pioppicoltura.

Né posso accettare l'argomento dell'onorevole Miceli e cioè che la legge del 1936 deve essere abrogata perché è stata emanata in regime fascista. Con questo criterio, dovremmo gettare a mare tutta la legislazione fascista ed entreremmo in piena anarchia.

MATTEUCCI. Non dobbiamo dimenticare nella nostra discussione che ci troviamo di fronte a una zona, quale è la Valle padana, in cui i braccianti e i lavoratori hanno fame di terre, e che d'altra parte si tratta di terre del demanio dello Stato. Se non adoperiamo le terre demaniali, che sono della collettività, per cercare di allentare la tensione che esiste fra i lavoratori della terra, non so quale ragione abbiamo di legiferare.

Questi sono concetti che la rivoluzione francese aveva già superato...

MICELI. Si arriva perfino all'esproprio della proprietà privata !

MATTEUCCI. Precisamente ! Lo Stato può sempre revocare una concessione, quando la revoca risponde a una finalità sociale.

Io capisco che il liberale Bozzi abbia portato delle concezioni in antitesi con le nostre concezioni sociali. E qui si dimostra come il « quadripartito » sia completamente sbancato. Ci sono delle contraddizioni in termini, che affiorano anche nelle piccole cose, come abbiamo avuto spesso occasione di rilevare. Il testo concordato tra noi e voi è naufragato, quando un ministro liberale si è levato a sostenere il concetto privatistico contro il concetto di socialità. Questa situazione vi inchioda all'immobilismo e vi riporta indietro di due secoli.

MARCONI. Perché allora, quando il Ministro dell'agricoltura Medici presentò un disegno di legge per distribuire le terre demaniali, tra cui un centinaio di ettari dell'aeroporto di Reggio Emilia, voi avete votato contro e siete riusciti a far respingere il disegno di legge ?

MICELI. Prima di tutto Matteucci non c'era; e poi noi abbiamo votato contro, perché quelle terre non venissero date alla « Cassa », o, qualora date alla « Cassa », fossero rispettati i diritti dei lavoratori. Non volevamo che si escludesse un lavoratore per insediarne un altro.

PASINI. Io mi rendo conto che effettivamente i 20 ettari rappresentano una dilatazione eccessiva della pertinenza idraulica da cedere. Vorrei quindi proporre di modificare l'emendamento del Governo tornando ai 10 ettari. Non condivido invece la tesi che si debbano escludere dalle concessioni coloro che non sono coltivatori diretti. Faccio un esempio. Una persona può aver coltivato la terra per un lungo periodo; a un certo momento, anche per l'età avanzata, può cessare di essere vero e proprio coltivatore diretto, e può essere un modestissimo proprietario frontista. La pertinenza, che è dinanzi a questa proprietà, verrebbe affidata a un altro, con le conseguenze che ne deriverebbero al momento della accessione. Questo non mi sembra giusto e sarebbe perciò bene chiarire fin d'ora

che tutti i proprietari frontisti hanno diritto ad avere le pertinenze idrauliche, a condizione che la pertinenza non superi i 10 ettari, anche per la difficoltà di accesso al fondo che, in caso diverso, avrebbe colui a cui fosse assegnata questa pertinenza.

Vorrei anche aggiungere un comma, il quale stabilisse che sono fatti salvi gli interessi delle comunalia esistenti. Ci sono infatti delle comunalia lungo il Po, le quali provvedono, in base ad antiche convenzioni, alla ripartizione delle pertinenze idrauliche, non limitandosi ai proprietari frontisti, ma interessandosi di tutti coloro che lavorano e che hanno casa nel comune. È evidente che non abbiamo il diritto di mutare questo tipo di gestione.

CURTI. Bisogna bene specificare che cosa si intende per comunalia, perché ci sono anche dei lasciti fatti ad ospedali ed opere pie.

PASINI. Anche questi devono essere compresi.

PRESIDENTE. Che cosa deve dire il relatore a proposito degli interventi che hanno preceduto?

VERONESI, *Relatore*. Io non ho nulla da aggiungere a quanto ho già detto.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero innanzi tutto chiarire all'onorevole Matteucci, il quale ha parlato di un intervento del Sottosegretario Bozzi, che questi si è limitato a partecipare alla discussione in Commissione e a leggere gli emendamenti che erano stati preparati dal suo Ministero. Ma in tutta la discussione che si è svolta fra i quattro ministeri, l'onorevole Bozzi non ha partecipato direttamente. Cade quindi l'illazione che il Governo o qualche altro si sia lasciato fuorviare da una determinata linea di socialità dal Sottosegretario Bozzi, che per avventura è liberale.

Era doveroso che dicessi questo per la realtà storica.

Che poi ci siano state in questa elaborazione delle diversità di vedute, è una cosa naturale.

MICELI. È visibile.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Perfettamente, e sarebbe contro la verità il negarlo.

Però sta di fatto che ci siamo messi d'accordo e i motivi, per i quali sono stati fatti questi emendamenti, non sono quelli di rigettare completamente la finalità della proposta di legge.

Comprendo che non si possano raggiungere tutte le mete attraverso questi emendamenti, ma si è tentato di fare quella che si chiama una transazione. Non sono da sottovalutare le preoccupazioni che devono essere presenti ad un organo di Governo per il trattamento difforme che si farebbe ai coltivatori diretti in confronto a quello riservato ad altre categorie di cittadini; non sono da sottovalutare le preoccupazioni per il fatto che questi coltivatori diretti, per accedere alle pertinenze idrauliche nelle quali avrebbero diritto di preferenza, dovrebbero passare attraverso la proprietà di terzi. Non è ignoto che queste accessioni possono portare a discussioni e a cause e a conclusioni forse sfavorevoli agli scopi che si vogliono raggiungere.

Altrettanto si dica per la concessione di pertinenze idrauliche per la coltivazione dei pioppi. Si afferma — e qui la mia competenza cade e mi riferisco al settore del Ministro dell'agricoltura e di quello dell'industria — che la coltivazione del pioppo è per lo meno controindicata per dei piccoli coltivatori e per delle cooperative, poiché questa coltivazione richiede determinate cure e un periodo di anni.

Ciò premesso, quello che posso dire è che gli emendamenti presentati sono il frutto di una transazione intervenuta tra gli organi governativi. Io non ho veste per modificare questi emendamenti; gli altri tre ministri assenti potrebbero imputarmi di aver voluto mettere qualche pennellata di mio. La Commissione, per parte sua, è in grado di accettare o respingere o modificare questi emendamenti, sui quali io debbo forzatamente insistere.

PRESIDENTE. Cerchiamo una conclusione attraverso la votazione.

L'onorevole Pasini accetterebbe il testo presentato dal Governo, riportando il limite di superficie a 10 ettari invece di venti e inserirebbe questo emendamento aggiuntivo:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pertinenze idrauliche demaniali assegnate alle comunalia, agli enti ospedalieri e agli istituti di assistenza e beneficenza ».

MICELI. Chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 proposto dal Governo fino alle parole: « nell'ordine seguente: » e cioè:

« L'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali, destinate a coltivazioni arboree,

dovranno essere date con prelazione nell'ordine seguente: ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la lettera *a*) dello stesso comma, fino alle parole: « non superi gli ettari venti » e cioè:

« *a*) ai proprietari, affittuari, enfiteuti e usuari di fondi rustici, fronteggianti le dette pertinenze, a condizione che la concessione non superi gli ettari 20 (venti) ».

A questo punto l'onorevole Pasini ha proposto di sostituire: « ettari 20 », con « ettari 10 », ritornando così al testo della proposta Cibotto.

MICELI. Non è un ritorno, ma un passo indietro rispetto alla proposta Cibotto. In quest'ultima gli ettari 10 si riferivano alla estensione del terreno appartenente al concessionario; invece l'onorevole Pasini si pone sulla falsariga governativa, riferendo i dieci ettari alla pertinenza.

PASINI. Io avevo presentato questo emendamento all'emendamento governativo come proposta conciliativa. Poiché questa conciliazione non è accettata, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora dovremmo votare l'intera lettera *a*) del testo governativo.

VERONESI, *Relatore*. Propongo una votazione di principio, cioè se la concessione deve essere fatta a coltivatori diretti oppure no.

PRESIDENTE. Tanto vale allora porre in votazione il testo del governo, lasciando sospesa la determinazione della estensione. Se l'emendamento del Governo fosse respinto, si passerebbe al testo Cibotto, sul quale si potrebbero anche avere degli emendamenti.

Pongo in votazione la lettera *a*) del primo comma del testo governativo:

« *a*) ai proprietari, affittuari, enfiteuti e usuari di fondi rustici, fronteggianti le dette pertinenze, a condizione che la concessione non superi gli ettari 20 (venti), con la tolleranza in più del 10 per cento, qualora l'eccedenza non possa per ragioni tecniche essere affidata ad altro concessionario ».

(*Non è approvata*).

Possiamo allora votare il primo comma dell'articolo 5 del comitato ristretto, che diventa articolo 4.

Però alla lettera *c*) è bene introdurre questo emendamento aggiuntivo, riproducente la formula del testo del Governo: « con la tolleranza in più del dieci per cento, qualora l'eccedenza non possa, per ragioni tecniche, essere affidata ad altro concessionario ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma del l'articolo 5 del testo del comitato ristretto, che diventa articolo 4, emendato nella lettera *c*) come sopra:

« L'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali destinate a coltivazione arborea, dovranno essere concesse con prelazione nell'ordine seguente:

1°) ai proprietari, fittuari, enfiteuti ed usuari di fondi rustici, fronteggianti le dette pertinenze, a condizione:

a) che essi frontisti siano coltivatori diretti, a termini dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353;

b) che il fondo del concessionario non ecceda gli ettari dieci;

c) che le pertinenze da concedere abbiano una superficie non superiore a quella del fondo fronteggiante con la tolleranza in più del 10 per cento, qualora l'eccedenza non possa per ragioni tecniche essere affidata ad altro concessionario;

2°) a cooperative costituite tra lavoratori manuali, prevalentemente agricoli, o tra questi e coltivatori diretti ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 5 del comitato ristretto:

« Se le pertinenze idrauliche sono situate nel corso delle acque e sono separate dalle sponde, la preferenza deve essere data alle cooperative indicate nel numero 2 del comma precedente ».

Per coordinamento la parola « preferenze » viene corretta in « prelazione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 5 del comitato ristretto:

« Per le concessioni delle pertinenze, l'amministrazione delle finanze procederà con il metodo della trattativa privata. Se il diritto di prelazione spetta a cooperative, l'amministrazione procederà nello stesso modo, trattando con le cooperative aventi sede nel territorio del comune nel quale si trova la pertinenza da concedere, sempre che esse siano formate prevalentemente da lavoratori residenti nello stesso comune ».

(*È approvato*).

Abbiamo poi l'emendamento aggiuntivo del Governo:

« Ai concessionari di cui ai comma precedenti è fatto divieto di subconcedere, in tutto o in parte, le pertinenze ottenuto, a pena di decadenza immediata della concessione, da pronunciarsi dall'Amministrazione finanziaria concedente ».

Questo comma sostituisce l'articolo 6 del comitato ristretto, che dice:

« A pena di decadenza immediata dalla concessione, da pronunciarsi dall'amministrazione finanziaria concedente, ai concessionari di cui all'articolo precedente è fatto divieto di cedere in affitto, in colonìa anche parziaria o in mezzadria i terreni ottenuti a termini della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, che ho già letto.

(*È approvato*).

Abbiamo un altro emendamento aggiuntivo del Governo:

« L'azienda di Stato per le foreste demaniali conserva il diritto sancito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402 ».

MICELI. Se non diciamo nella legge che questo diritto si perde, evidentemente si conserva. Quindi l'aggiunta è pleonastica.

VERONESI, *Relatore*. Ma l'intestazione del nuovo articolo 4 è: « L'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente: ». Quindi l'articolo 6 cade completamente e, tutto quello che si vuole invece conservare deve essere indicato.

MICELI. È giusto, non insisto nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma aggiuntivo del Governo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel testo approvato:

L'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali destinate a coltivazione arborea, dovranno essere concesse con prelazione nell'ordine seguente:

1°) ai proprietari, fittuari, enfiteuti ed usuari di fondi rustici, fronteggianti le dette pertinenze, a condizione:

a) che essi frontisti siano coltivatori diretti, a termini dell'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353;

b) che il fondo del concessionario non ecceda gli ettari dieci;

c) che le pertinenze da concedere abbiano una superficie non superiore a quella del fondo fronteggiante con la tolleranza in più del 10 per cento, qualora l'eccedenza non possa per ragioni tecniche essere affidata ad altro concessionario;

2°) a cooperative costituite tra lavoratori manuali, prevalentemente agricoli, o tra questi e coltivatori diretti.

Se le pertinenze idrauliche sono situate nel corso delle acque e sono separate da sponde, la prelazione deve essere data alle cooperative indicate nel numero 2 del comma precedente.

Per la concessione delle pertinenze, l'amministrazione delle finanze procederà con il metodo lella trattativa privata. Se il diritto di prelazione spetta a cooperative, l'amministrazione finanziaria procederà nello stesso modo, trattando con le cooperative aventi sede nel territorio del comune nel quale si trova la pertinenza da concedere, sempre che esse siano formate prevalentemente da lavoratori residenti nello stesso comune.

Ai concessionari di cui ai comma precedenti è fatto divieto di subconcedere, in tutto o in parte, le pertinenze ottenute, a pena di decadenza immediata della concessione, da pronunciarsi dall'amministrazione finanziaria concedente.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali conserva il diritto sancito dall'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 1937, n. 402 ».

Secondo la votazione già effettuata, l'articolo 6 del comitato ristretto è stato assorbito nell'articolo 4 già approvato.

Passiamo ora all'articolo 7 del comitato ristretto:

« Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono revocate, a norma del quarto comma dell'articolo 8 della legge 14 gennaio 1937, n. 402, tutte le concessioni in atto, eccetto quelle effettuate ai soggetti elencati nell'articolo 5 che precede, ferme restando le disposizioni contenute nel quinto comma dello stesso articolo 8, per quanto concerne l'indennità da corrispondere al concessionario decaduto ».

Il Governo ha presentato un emendamento soppressivo di questo articolo.

MICELI. Io sono contrario alla soppressione.

VERONESI, *Relatore*. Non sono contrario, poiché la soppressione dell'articolo 7 significa

che, arrivando alla naturale scadenza le attuali concessioni, si applicherà la legge delle precedenze. Altrimenti potremmo nuocere ai soggetti stessi ai quali vogliamo giovare, facendo nascere una casistica, vertenze giudiziarie e anche richiami davanti alla Corte costituzionale.

MICELI. Non mi oppongo alla soppressione, purché resti ferma la dichiarazione del relatore, accettata dal Governo, che, alla scadenza delle concessioni esistenti, i terreni disponibili rientrano nella legge.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Con questa dichiarazione a verbale, pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Rimane l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Pasini:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle pertinenze idrauliche demaniali, assegnate alle comunalia, agli enti ospedalieri e agli istituti di assistenza e beneficenza ».

L'emendamento era stato proposto come aggiuntivo all'articolo 4, ma poiché riguarda tutta la legge, è bene farne un articolo a parte.

Pongo perciò in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Pasini, di cui ho dato lettura, che, se approvato, diverrà articolo 5 della legge.

(*È approvato*).

Le proposte di legge saranno votate a scrutinio segreto alla fine della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2313).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'assegnazione della somma di un miliardo al fondo per l'incremento edilizio.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

La relatrice, onorevole Bontade Margherita, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore.* Onorevoli colleghi, una breve relazione a questo disegno di legge approvato dal Senato, che consta di tre articoli. Come è noto a voi tutti, con la legge 10 agosto 1950, n. 715, è stato costituito un « Fondo per l'incremento edilizio », diretto a stimolare e incrementare le costruzioni edilizie attraverso la concessione di mutui a basso saggio d'interesse (quattro per cento) a lunga scadenza (ammortizzabili in 35 anni) e per un ammontare massimo fino al 75 per cento dell'importo del preventivo di spesa della costruzione.

Il fondo di cui parliamo ha avuto 23 miliardi di fondi E.R.P. Dal 1953 non ha assegnazioni. La ripartizione dei 23 miliardi è stata effettuata dalla Commissione con i criteri stabiliti dall'articolo 18 della citata legge n. 715 (50 per cento al centro nord e 50 per cento al sud ed isole) e dall'articolo 13 (ripartizione per provincia). Da accertamenti eseguiti risulta che effettivamente tali criteri sono stati eseguiti. La ripartizione per provincie può essere riscontrata presso la Commissione.

Il miliardo servirà ad accogliere una piccolissima parte delle domande giacenti.

È da augurarsi che a questo stanziamento ne seguiranno altri e di portata ben diversa, dato l'ammontare delle domande presentate e la favorevole ripercussione che questa legge ha avuto.

È vero che con i rientri il fondo sarà messo in grado di poter funzionare regolarmente, ma per arrivare a ciò, oltre che un lungo periodo di tempo, occorre che il Fondo iniziale sia adeguatamente aumentato.

Questa è la legge per il ceto medio e penso che riaprendo questi finanziamenti verranno a cessare molte richieste di contributi da parte di cooperative, sgravando la legge n. 408, consentendo così maggiori assegnazioni agli istituti per le case popolari, che debbono provvedere per i poveri e, per quanto riguarda le cooperative lasciando i contributi a quelle che siano formate solamente da modesti impiegati statali.

Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge parla di assegnazione di somma, per cui non mi pare ci sia altro da aggiungere alla relazione stampata e alla mia relazione orale.

Anche se l'assegnazione è piccola e inadeguata alle esigenze, e questo miliardo viene tolto dai fondi di recupero, come si rileva dall'articolo 3, tuttavia è evidente lo sforzo che il Ministero dei lavori pubblici ha fatto per trovare questa somma; e noi lo conforteremo con l'approvazione unanime della nostra Commissione. Questo miliardo si riferisce a una legge che in occasione delle discussioni sul bilancio dei lavori pubblici al Senato e alla Camera è stata sempre esaltata, e ricono-

sciuta come la più morale, umana, sociale, che porta in sé lo stimolo al risparmio e il cui meccanismo è il più rapido nell'attuazione e non ha dato luogo a frodi, come l'altra delle cooperative. Solo ci auguriamo che gli istituti di credito diventino più solleciti ad istruire le pratiche e a fare le operazioni.

E pertanto termino presentando un ordine del giorno, che suona così:

« La VII Commissione dei lavori pubblici, approvando il disegno di legge per l'assegnazione di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio, fa voti che il Ministero per i lavori pubblici rinnovi lo sforzo per reperire ulteriori stanziamenti e di portata ben diversa, onde sgravare le continue richieste di fondi sulla legge n. 408 da parte delle cooperative, agevolando un maggiore stanziamento agli istituti per le case popolari.

Fa voti altresì che il miliardo assegnato con il presente disegno di legge venga equamente distribuito tenendo presenti alcune regioni in cui la legge n. 715 è stata meno operante ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VERONESI. L'onorevole Bontade Margherita ha parlato della ripartizione fatta a termini di legge. Il centro-nord comprenderebbe anche Roma. Vorrei sapere se il relatore ha potuto accertare che cosa è andato a Roma nella quota del centro-nord.

BONTADE MARGHERITA, *Relatore*. Non l'ho potuto accertare, perché il dato relativo è compreso nella ripartizione per provincie. Chi ha delle difficoltà, può rivolgersi direttamente alla Commissione.

MATTEUCCI. Desidero associarmi al rilievo del relatore concernente la insufficienza del fondo. Ho già detto nel mio intervento sul bilancio dei lavori pubblici che per l'edilizia spendiamo più di tanti paesi maggiormente progrediti, però spendiamo male. Cioè dimentichiamo troppo l'edilizia popolare, per favorire l'edilizia di lusso.

Quindi tutti i provvedimenti, che tendono all'incremento dell'edilizia popolare come gli atti del governatore della Banca d'Italia, intesi a frenare con la manovra del credito gli investimenti sulle case di lusso e semilusso, ci trovano favorevoli.

Però la speranza che questo fondo di un miliardo possa diminuire la tensione sulla legge n. 408 è una speranza un po' illusoria, data la esiguità del fondo e data la domanda. Abbiamo sulla legge n. 408 mille miliardi di richieste.

Piuttosto vorrei prospettare al rappresentante del Governo la possibilità di recuperare una parte dei fondi E.R.P. Essi sono due o tre miliardi — se le mie informazioni sono esatte — che sono contestati tra il turismo, il fondo per l'incremento edilizio e non so quale altra amministrazione dello Stato. Per questi contrasti non sono ancora svincolati dall'amministrazione degli Stati Uniti, il cui nulla osta, per trattato internazionale, è necessario.

Vorrei quindi pregare il rappresentante del Governo di fare sforzi maggiori per finanziare maggiormente questo provvedimento, che credo sia migliore anche della legge n. 408, perché effettivamente ha un concetto più morale. L'onorevole Camangi, che è stato uno degli artefici di questa legge, me ne può dare atto.

PRESIDENTE. Nessun altro, chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è lieto di accogliere senz'altro l'ordine del giorno del relatore.

Ringrazio inoltre la onorevole Bontade per la sua relazione e per le parole così piene di riconoscimento per questo disegno di legge, che senz'altro noi stessi dichiariamo essere migliore della legge n. 408, perché ha maggiori possibilità di applicazione e darà luogo a minori inconvenienti.

L'onorevole Matteucci, con la competenza che lo distingue, ha affermato la stessa cosa, il che dimostra che siamo sullo stesso piano.

Ringrazio il relatore e l'onorevole Matteucci per aver detto che il fondo di un miliardo è esiguo; ma essi stessi hanno notato che si tratta di uno sforzo dimostrativo della buona volontà. Nello scorso esercizio questo sforzo dimostrativo non si è potuto realizzare; questa volta ci siamo riusciti, ma è nostra ferma intenzione fare sì che nel bilancio venturo la nostra buona volontà possa avere più concreta manifestazione.

Per quanto riguarda il problema dei fondi E.R.P. da scongelare, posso assicurare che lunedì alle ore 13 ho avuto una conversazione col ministro Gram degli Stati Uniti d'America, per esaminare a fondo questo problema.

In questa occasione comunico alla Commissione, a proposito dei due miliardi e mezzo che sono nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici sul cosiddetto fondo per la produttività edilizia, che finalmente in quattro città, Palermo, Salerno, Sassari e Vicenza, che sono i centri della produttività, si sono cominciate a costruire case popolari o

popolarissime per 400 o 450 milioni di lire. Nella città di Roma, col diretto intervento del Genio civile, costruiremo — sotto la direzione di cinque architetti, uno più dell'altro qualificato per i singoli settori di competenza, quali il calcolo, gli impianti elettrici, il cemento armato, ecc. — un piano sperimentale di un gruppo di appartamenti per 180 milioni di lire, per i quali si studieranno i sistemi più razionali, più pratici, più produttivi, più economici, per ottenere le migliori case popolari e popolarissime, in maniera da dare una norma nel momento nel quale ci auguriamo di poter fare il testo unico della edilizia popolare.

Penso che queste notizie facciano piacere a tutti, perché so che tutti desiderano, e in modo particolare il Ministro che in questo momento ho l'onore di rappresentare, risolvere il problema della casa popolare e popolarissima.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È assegnata la somma di un miliardo di lire al « Fondo per l'incremento edilizio », costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 715.

La somma è versata nel conto corrente esistente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al « Fondo per l'incremento edilizio ».

(*È approvato*).

ART. 2.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 10 agosto 1950, n. 715, il secondo comma dell'articolo 16 è abrogato e l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge stessa è così sostituito:

« La misura dei compensi ai componenti della Commissione e della Segreteria tecnica, nonché la misura delle altre spese necessarie per il funzionamento di detti organi, e il relativo ammontare, sono determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, e possono essere modificati alla fine di ogni triennio. I fondi occorrenti sono messi a disposizione del Presidente della Commissione ».

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla copertura della spesa del miliardo di lire sarà provveduto sui rientri dei finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, riguardante l'utilizzo del Fondo lire per finanziamenti all'industria siderurgica.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal relatore, di cui do nuovamente lettura:

« La VII Commissione dei lavori pubblici, approvando il disegno di legge per l'assegnazione di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio, fa voti che il Ministero per i lavori pubblici rinnovi lo sforzo per reperire ulteriori stanziamenti e di portata ben diversa onde sgravare le continue richieste di fondi sulla legge n. 408 da parte delle cooperative, agevolando un maggiore stanziamento agli istituti per le case popolari.

Fa voti altresì che il miliardo assegnato con il presente disegno di legge venga equamente distribuito, tenendo presenti alcune regioni in cui la legge n. 715 è stata meno operante ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per revisione dei prezzi contrattuali per lavori riparazione di danni bellici. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2314).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per revisione di prezzi contrattuali per lavori di riparazione di danni bellici.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Sanzo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SANZO, *Relatore*. Per il ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati da eventi bellici, si provvide con i decreti legislativi 22 settembre

1945, n. 710, e 24 gennaio 1947, n. 52, autorizzanti la complessiva spesa di 3 miliardi; e con la legge 4 maggio 1951, n. 385, assegnante la somma di un miliardo a carico dei fondi a pagamento differito.

Dimostratesi insufficienti tali somme stanziate per fronteggiare le maggiori spese dipendenti dagli aumenti dei materiali e della mano d'opera, con leggi 3 agosto 1949, n. 532, e 27 ottobre 1951, n. 1145, fu stanziata la complessiva spesa di 450 milioni appunto per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali.

Ascendendo però l'ammontare della revisione a circa 457 milioni ed avendo il Consorzio autonomo del porto di Genova fatto fronte fin'ora con i 45 milioni e con l'economia di 107 milioni ottenuta nell'appalto dei lavori, si è reso necessario predisporre il presente disegno di legge, col quale viene accreditata al Consorzio predetto l'ulteriore somma di 100 milioni per provvedere definitivamente agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali.

Approvato dalla VII Commissione del Senato, ottenuto il parere favorevole della nostra IV Commissione (Finanze e tesoro), stante la piena giustificazione della spesa, il disegno di legge in esame merita a mio parere la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto alla chiara relazione dell'onorevole Sanzo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57, la spesa di lire 100 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalle revisioni dei prezzi dei contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione di danni di guerra subìti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento è stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spese disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52, e con la legge 4 maggio 1951, n. 385.

(*È approvato*).

ART. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà accreditata a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova nella contabilità speciale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con la riduzione, per una corrispondente aliquota, del fondo globale stanziato sul capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

(*È approvato*).

ART. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 8 miliardi per i lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalle mareggiate dei giorni 18, 19 e 20 febbraio 1955. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2315).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'autorizzazione della spesa di 8 miliardi di lire per i lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalle mareggiate dei giorni 18, 19 e 20 febbraio 1955.

Il disegno di legge, che è connesso con quello precedentemente esaminato, è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Sanzo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SANZO, *Relatore*. Dal disegno di legge in esame viene autorizzata la spesa di 8 miliardi per i lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalla mareggiata dei giorni 18, 19 e 20 febbraio 1955. I danni prodotti furono così gravi che il Consorzio autonomo del porto di Genova non potette far fronte alle spese di ripristino.

Il Governo, con la legge del 4 agosto 1955, n. 725, autorizzò la spesa di 500.000.000 a carico dello Stato per i lavori, però, di carattere urgentissimo e non di completa funzionalità del porto. Nel contempo, in attesa anche dell'approvazione della perizia generale, venne autorizzato il Consorzio del porto ad eseguire lavori di ripristino, previsti in singoli prospetti a mano a mano approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Consorzio si mise subito all'opera e dette inizio ai lavori per la complessiva spesa di 2 miliardi e 800 milioni (riparazione di magazzini, muri di sponda, impianti elettromeccanici, sistemazione di ormeggi di emergenza, di strade e piazzali al ponte Canepa, ripristino e trasformazione a scogliera di due tratti della diga foranea nei quali si erano manifestati breccie e dissesti per la lunghezza di 860 metri lineari).

Nell'ottobre dello scorso anno il Consiglio superiore dei lavori pubblici approvò la perizia generale di ripristino della completa funzionalità del porto per l'importo di 11 miliardi, ivi compresi i 2.800.000.000.

Il presente disegno di legge, approvato già dal Senato e col parere favorevole della nostra IV Commissione, prevede proprio lo stanziamento degli 11 miliardi necessari, distribuiti in 4 esercizi finanziari a partire dal 1955-56.

A nessuno possono sfuggire l'urgenza e la importanza dei lavori previsti, anche dal punto di vista economico e sociale, e pertanto propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAMANGI. Rilevo che, approvandosi questo disegno di legge, verrebbe approvata ad esercizio chiuso una variazione al bilancio dell'esercizio scorso.

PRESIDENTE. Le variazioni sono ammesse fino al 31 luglio. Il disegno di legge è stato approvato dal Senato, quindi non c'è preoccupazione che si vada oltre il 31 luglio.

Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'esecuzione dei lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalla mareggiata del 18, 19 e 20 febbraio 1955.

La somma predetta sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1955-56, lire 2.500.000.000 nell'esercizio 1956-57, lire 3.500.000.000 nell'esercizio 1957-58 e lire 1.500.000.000 nell'esercizio 1958-59.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il Consorzio autonomo del porto di Genova provvederà alla progettazione ed esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1 secondo le norme stabilite nel testo unico approvato col regio decreto 16 gennaio 1935, n. 801, e successive modificazioni. Le somme autorizzate saranno accreditate a favore del Consorzio predetto su di una contabilità speciale istituita a nome del Consorzio stesso presso la Sezione di tesoreria provinciale di Genova. I prelievi saranno effettuati in base a stati di avanzamento vistati dal revisore tecnico delegato dal Ministro dei lavori pubblici presso detto Consorzio.

Il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso prelevate.

(*È approvato*).

ART. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge rispettivamente negli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57 si farà fronte per lire 500 milioni mediante riduzione di pari somma dal capitolo 531 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e per lire 2.500.000.000 mediante riduzione di pari somma dal fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Elkan ed altri: Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna. (Urgenza) (1084); e dei senatori Spallicci ed altri: Sistemazione edilizia dell'Università di Bologna. (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato). (2185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di due proposte di legge che trattano l'identico argomento della sistemazione edilizia dell'università di Bologna. La prima è di iniziativa degli onorevoli Elkan e altri; l'altra è d'iniziativa dei senatori Spallicci ed altri. L'onorevole Elkan ha aderito alla proposta Spallicci, che è stata già approvata dalla VII Commissione permanente del Senato e pertanto la discussione seguirà come testo base quello della proposta di legge n. 2185, intendendosi dalla medesima assorbita la proposta di legge n. 1084. Abbiamo il parere favorevole della IV (Finanze e tesoro) e della VI (Istruzione) Commissione della Camera.

Il relatore, onorevole Marconi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARCONI, *relatore*. È sottoposto alla nostra approvazione il testo della proposta di legge Spallicci, già approvato dal Senato l'11 aprile 1956. La proposta di legge si riporta ad una convenzione che risale al 1949 e a quelle aggiuntive intervenute fino al 1956. In base a queste convenzioni lo Stato costituiva un consorzio con gli enti locali di Bologna per la trasformazione dell'edilizia universitaria.

Non credo che ci sia nulla di particolare da dire. Siccome la spesa preventivata è di 1.860.000.000, si propone che lo Stato intervenga con la metà, come stabilisce la convenzione, cioè con 930 milioni per i singoli esercizi dal 1955-56 a quello 1958-59, in una misura di lire 180 milioni nell'esercizio 1955-56, 100 milioni nell'esercizio 1956-57, 250 milioni nell'esercizio 1957-58 e 400 milioni nell'esercizio 1958-59.

C'è solo da rilevare l'urgenza dell'approvazione di questa proposta di legge. È stata già approvata una proposta di legge analoga per l'università di Firenze ed il ritardo nella approvazione del provvedimento relativo all'università di Bologna ha provocato qualche fermento in quegli ambienti universitari. Il ritardo però è dovuto al fatto che si faceva riferimento all'approvazione dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57 che è avvenuta proprio in questi giorni.

Non debbo aggiungere altro che raccomandare alla Commissione l'approvazione della proposta di legge Spallicci.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTEUCCI. Noi approviamo con entusiasmo la proposta di legge, perché riteniamo che sia dovere dello Stato venire incontro alla università di Bologna, fondata da Irnedi, che ha una tradizione per la cultura e per la storia italiana, così feconda e così importante.

POLANO. Noi siamo favorevoli a questa proposta di legge, che è tanto attesa, per le considerazioni fatte dal relatore e dall'onorevole Matteucci. Lamentiamo soltanto che venga con molto ritardo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ringrazio il relatore e tutti i membri della Commissione che voteranno a favore della proposta di legge tanto importante e che sta tanto a cuore al Governo. Abbiamo fatto tutto il possibile per reperire i fondi e dobbiamo dare atto al Ministero del tesoro della piena comprensione dimostrata per risolvere questo problema. Dobbiamo riconoscere altresì, per giusta ripartizione di oneri e di meriti, che anche le autorità locali di Bologna hanno fatto molto e faranno molto per questa ricostruzione edilizia dell'università di Bologna.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Nella spesa di lire 1.860.000.000 occorrente per la sistemazione edilizia dell'Università di Bologna lo Stato e gli altri Enti facenti parte del Consorzio edilizio universitario costituito con legge 11 aprile 1930, n. 488, concorrono, rispettivamente, in ragione del 50 per cento della spesa stessa.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per la corresponsione delle quote a carico dello Stato è autorizzata la spesa di lire 930 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 180.000.000 nell'esercizio 1955-56; di lire 100.000.000 nell'esercizio 1956-57; di lire 250.000.000 nell'esercizio

1957-58 e di lire 400.000.000 nell'esercizio 1958-59.

Per fronteggiare le quote degli enti locali il Consorzio può provvedere anche con la stipula di mutui: l'ammortamento per capitale ed interessi è a carico degli enti medesimi.

Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo pro quota agli apporti dello Stato e degli enti locali.

(*È approvato*).

ART. 3.

È ridotta di lire 100.000.000 l'autorizzazione di spesa di lire 16.200.000.000 di cui all'articolo 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1956-57 e, in corrispondenza, è ridotto di pari somma lo stanziamento del capitolo 169 dello stato di previsione medesimo del detto esercizio.

(*È approvato*).

ART. 4.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge negli esercizi 1955-56 e 1956-57 si provvede, rispettivamente, con riduzione dal capitolo 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta al precedente articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 5.

Per la esecuzione dei lavori e per tutti gli atti inerenti e conseguenti alle disposizioni di cui sopra continueranno ad essere valide le norme tutte già regolanti l'attività del Consorzio per la sistemazione edilizia dell'Università di Bologna.

Per le eventuali modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie alle convenzioni edilizie esistenti saranno stipulate apposite convenzioni aggiuntive da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione.

(*È approvato*).

ART. 6.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere tutte, principali ed accessorie, da eseguirsi con i finanziamenti previsti dalla presente legge, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

(*È approvato*).

ART. 7.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Geraci ed altri: Sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata «Petrulli» in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie. (2018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Geraci e altri, concernente la sistemazione a spese dello Stato di parte della località denominata «Petrulli», in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie.

In questo momento mi è pervenuto il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro) la quale ha compiuto questa mattina stessa l'esame della proposta di legge.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ritiene opportuno che all'articolo 3 sia precisato l'importo della spesa e ha proposto altri tre articoli per fissare il sistema di finanziamento.

Il relatore, onorevole Bernardinetti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERNARDINETTI, *Relatore*. Non ho bisogno di dilungarmi molto, dopo la pregevole relazione che accompagna la proposta di legge degli onorevoli Geraci e altri. Essa propone di sistemare la località denominata «Petrulli» in Aspromonte, provincia di Reggio Calabria, a ricordo del fatto storico avvenuto il 29 agosto 1862, nel quale interviene la gigantesca figura di Giuseppe Garibaldi.

Dopo l'unificazione delle due Sicilie, avvenuta nel 1860, l'eroe Giuseppe Garibaldi si propose un altro obiettivo: quello di unire Roma al Regno d'Italia. Perciò nel 1862 dalla sua Caprera cercò di impostare questo problema e naturalmente la sua attenzione si

pose sulla fertile terra siciliana, laddove si raccoglievano molti volontari a Palermo, Partinico, Calatafimi, Sciacca, Mazzara, Catania. Al bosco della Ficuzza Garibaldi passò in rassegna i volontari. Ma intervenne naturalmente il governo regio che, preoccupato di questa azione, mandò il generale Ricotti da Palermo e il generale Mella da Catania a disperdere i volontari. Tuttavia Garibaldi con i suoi volontari raggiunse immediatamente la Calabria tra Capo d'Armi e Melito Porto Salvio.

Appena raggiunta la terra di Calabria, i volontari sostennero numerosi combattimenti, fino a quello del 29 agosto 1862, contro le truppe regie, in località Petrulli, di Aspromonte. In quella occasione l'eroe Giuseppe Garibaldi fu ferito alla gamba e alla coscia sinistra. Si appoggiò a un pino e poi venne trasportato la notte stessa in un casolare; all'indomani mattina sul *Duca di Genova* venne trasportato a La Spezia.

Nel 1862 il comune di Sant'Eufemia costruì in questa località un cippo. Oggi con questa proposta di legge si richiede di sistemare convenientemente il luogo dove avvenne questo importante fatto storico.

Il proponente chiede che venga sistemato questo luogo con l'acquisto di 10.000 metri quadrati di terreno e la costruzione di un modesto fabbricato, composto di quattro locali, da adibirsi a museo per la conservazione dei cimeli relativi all'episodio.

La spesa, secondo la relazione alla proposta di legge, si aggirerebbe sui dieci milioni. Il Presidente ha annunciato gli emendamenti suggeriti dalla IV Commissione (Finanze e tesoro).

Io propongo di approvare questa proposta di legge. Osservo soltanto che a mio parere l'articolo 4, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri venga nominato un comitato nazionale, che direttamente o a mezzo di un comitato provinciale, provveda alle iniziative opportune per una più cospicua rifinitura della località, non possa essere approvato, perché con legge non si può autorizzare, a mio avviso, la costituzione di un comitato che abbia lo scopo indicato nell'articolo 4.

PRESIDENTE. Esamineremo gli emendamenti della IV Commissione e l'osservazione del relatore durante l'esame degli articoli.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTEUCCI. Io non sono entusiasta di questi cimeli storici, ma perché non si possa dire che ho detto male di Garibaldi, sono favorevole alla proposta di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

La località in contrada « Petrulli » di Apromonte (Reggio Calabria), dove il 29 agosto 1862 ebbe luogo lo scontro tra le truppe garibaldine e quelle regie e rimase ferito Giuseppe Garibaldi, viene sistemata a spese dello Stato.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il fabbricato da costruirsi nella stessa località nel quadro della sistemazione di cui all'articolo precedente è destinato ad accogliere i cimeli reperibili e relativi all'episodio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le opere previste negli articoli precedenti sono eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici e la spesa relativa fa carico al capitolo 189 del relativo stato di previsione.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha proposto questo articolo sostitutivo:

« Per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti articoli è autorizzata la spesa di lire 10 milioni, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1955-56 ».

BERNARDINETTI, *Relatore*. Io propongo di mettere soltanto: « Per l'attuazione di quanto previsto negli articoli precedenti », perché è superfluo citare gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore all'articolo 3 proposto dalla IV Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 proposto dalla Commissione IV, con l'emendamento già approvato.

(*È approvato*).

La IV Commissione propone poi il seguente articolo 3-*bis*, che diverrà, se approvato, articolo 4:

« È ridotta di lire 10.000.000 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1955, n. 969, che ha approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1955-56. Corrispondentemente, è ridotto dello stesso importo lo stanziamento del capitolo n. 189 del medesimo stato di previsione ».

CAMANGI. Non mi so spiegare la ragione per la quale la IV Commissione ha fatto tutto questo lungo ed elaborato cambiamento di un articolo che era molto semplice.

PRESIDENTE. Non era specificato l'importo. Bisognava rispettare l'articolo 81 della Costituzione. Comunque abbiamo il parere della IV Commissione e non abbiamo competenza ad investigare in materia.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi pare chiaro che il Ministero del tesoro abbia avuto ragione nel domandare che si specificasse la spesa e il modo di far fronte alla stessa. Credo che possiamo con tutta tranquillità accettare gli emendamenti della IV Commissione (Finanze e tesoro), tenendo presente che lo stesso Ministero del tesoro ha pregato la Commissione di aderire a questa formula.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3-*bis* proposto dalla IV Commissione, che diventa articolo 4 della legge.

(*È approvato*).

La IV Commissione ha proposto poi questo articolo 3-*ter*:

« Alla spesa di cui al precedente articolo 3 si farà fronte con la riduzione di spesa disposta dall'articolo precedente ».

Pongo in votazione questo articolo 3-*ter*, che diventa articolo 5 della legge.

(*È approvato*).

La IV Commissione ha infine proposto questo articolo 3-*quater*:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Resta ora la proposta soppressiva, fatta dal relatore, dell'articolo 4 della proposta di legge, che diventerebbe articolo 7 della legge.

GERACI. La proposta di legge demanda al Presidente del Consiglio la nomina di un Comitato che amministri i fondi e disponga quello che bisogna fare per l'ulteriore rifinitura della località. Questo Comitato è necessario, altrimenti non vi sarebbe un organo esecutivo.

PRESIDENTE. In genere si fanno nomine di « Commissioni », non di « Comitati ».

BERNARDINETTI, *Relatore*. Il lavoro dovrà essere fatto dal Genio civile. Se viene nominata una Commissione, questa non farà altro che intralciare il lavoro del Genio civile.

GERACI. La Commissione non si deve occupare del lavoro, ma di quello che verrà dopo.

PRESIDENTE. Secondo il proponente, quindi, una volta fatto il lavoro da parte del Genio civile, vi sarà un Comitato che penserà a conservarlo e ad abbellirlo.

CAMANGI. Io proporrei un piccolo emendamento per evitare equivoci. Si potrebbe dire: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri verrà nominato un Comitato nazionale che direttamente, o a mezzo di Comitato provinciale, provvederà alle successive opportunte iniziative per una più perspicua rifinitura della località ».

GERACI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo 4 della proposta di legge suona in questi termini:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri verrà nominato un Comitato nazionale che, direttamente o a mezzo di Comitato provinciale, provvederà alle successive opportune iniziative per una più perspicua rifinitura della località ».

Pongo in votazione l'articolo, che diventa articolo 7 emendato secondo la proposta dell'onorevole Camangi, accettata dal proponente, cioè dopo la parola « provvederà », seguono queste altre: « alle successive opportune iniziative per una più perspicua rifinitura della località ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, concernente provvidenze a favore dei sinistrati dal terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania. (2121).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti

dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, concernente provvidenze a favore dei sinistrati dal terremoto del marzo 1952 in provincia di Catania.

Il relatore, onorevole Bernardinetti, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BERNARDINETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con la legge 10 marzo 1955, n. 101, approvammo delle provvidenze a favore dei sinistrati per il terremoto del marzo 1952, avvenuto in provincia di Catania. L'articolo 4 della predetta legge prevedeva, per presentare le relative domande, il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Però lo stesso articolo 1 della succitata legge disponeva che con decreto del Ministro dei lavori pubblici e di quello del tesoro si dovevano determinare gli elenchi dei comuni colpiti.

Ora è avvenuto che la legge è entrata in vigore il 12 aprile 1955, mentre il decreto del Ministero del lavoro fu pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 26 agosto 1955. Sicché il termine di sei mesi fissato con l'articolo 4 veniva ad essere ridotto dai sei mesi a un mese e mezzo. Successivamente è avvenuto, in base ad ulteriori accertamenti, che i comuni già previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici, hanno dovuto essere ulteriormente integrati con molti altri comuni che erano stati danneggiati dallo stesso terremoto.

Per la prima e per la seconda ragione è sorta la necessità di presentare questo disegno di legge, che prevede un ulteriore termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Comissione Finanze e tesoro, e io sono d'accordo, ha proposto di fissare il termine in sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Invito i colleghi ad approvare il disegno di legge, con l'emendamento proposto dalla IV Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché non vi sono osservazioni, la dichiaro chiusa.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I Ministeri avevano concordato il termine di tre mesi ed evidentemente io non posso ritornare su quanto era stato concordato. Però mi rimetto al parere della Commissione.

PRESIDENTE. Il relatore insiste nel mantenere la sua proposta?

BERNARDINETTI, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, è fissata a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della IV Commissione (Finanze e tesoro) di portare il termine da tre mesi a sei mesi.

(*È approvato*).

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la costruzione di un nuovo valico di frontiera in località Brogeda (Ponte Chiasso-Como). (2199).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la costruzione di un nuovo valico di frontiera in località Brogeda (Ponte Chiasso-Como).

L'onorevole Pacati ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PACATI, *Relatore*. Il presente disegno di legge non ha bisogno di essere illustrato per coloro che hanno avuto occasione di valicare la frontiera di Ponte Chiasso. È noto l'ingente traffico internazionale che il predetto valico è costretto a subire. L'ingorgo non indifferente che si verifica rende oltremodo difficile le stesse operazioni doganali, e crea proteste da parte degli interessati. A un alleggerimento del traffico si sarebbe dovuto provvedere già da anni, dato anche l'intenso movimento turistico.

Ma è indubbio che la soluzione del problema presentava difficoltà anche tecniche.

Ora le autorità italiane e svizzere hanno trovato la via per eliminare gli inconvenienti. Infatti il provvedimento in esame prevede la costruzione di un nuovo valico di frontiera a Brogeda, che ha il vantaggio di essere distante da Ponte Chiasso soltanto trecento metri. Dal nuovo passo defluiranno le merci che per loro natura sono più lente al controllo e più ingombranti. Il passaggio di Ponte Chiasso consentirà il movimento turistico con la dovuta sollecitudine.

Ma c'è un'altra ragione che rende urgente l'approvazione del disegno di legge. La Svizzera ha già eseguito nel suo territorio le opere necessarie per l'apertura del nuovo valico, per cui, anche se non esistesse in sé l'urgenza, il

soprassedere provocherebbe inconvenienti non indifferenti e danneggerebbe il nostro prestigio.

La spesa prevista è di 350 milioni, essendo necessaria la costruzione di magazzini e di quanto occorre per un edificio doganale, che consenta lo svolgimento ordinato dei servizi di frontiera.

È certo che, data l'importanza internazionale che assumerà il nuovo valico, esso renderà notevoli vantaggi al movimento commerciale del nostro paese. La somma di 350 milioni verrà distribuita in parti uguali tra l'attuale esercizio finanziario e il prossimo, così come è previsto dagli articoli 2 e 3.

Mentre mi compiaccio col Governo per aver pensato a risolvere questo problema, raccomando alla Commissione di procedere senz'altro all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. È la prima volta che capita una cosa di questo genere; vale la pena di notarla con penna d'oro. Rspondendo a una interrogazione del senatore Terrani al Senato della Repubblica, ebbi occasione di assicurarlo a nome del Governo che questo disegno di legge sarebbe stato esaminato prontamente, e la promessa è stata mantenuta.
Senonché, e giustamente, il senatore Terrani aveva fatto presente tra l'altro che v'era il problema della caserma della guardia di finanza. In quella occasione assicurai che la questione era ben nota al Ministero dei lavori pubblici, ma che il bilancio non aveva le possibilità finanziarie. Aggiunsi tuttavia che avremmo visto subito, data l'importanza di quel valico, di provvedere.

È con piacere che posso dire che il Governo presenta in questo momento un emendamento, nel quale vengono attribuiti a questa legge 165 milioni, tolti dal bilancio del Ministero delle finanze, per costruire la caserma della guardia di finanza.

Data l'importanza del valico, credo che non vi saranno difficoltà da parte della Commissione ad approvare questa aggiunta.

Il testo dovrebbe essere modificato secondo gli emendamenti che ho presentato al Presidente.

PRESIDENTE. La sostanza degli emendamenti è stata indicata dall'onorevole Sottosegretario. Vedremo gli emendamenti durante l'esame degli articoli. Sono aggiunti 165 milioni e sono modificati anche i reperimenti dei fondi per la copertura.

MATTEUCCI. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, perché tutto ciò che contribuisce ad aprire la via tra i popoli è sempre un progresso di civiltà: conoscersi vuol dire amarsi. « Vai per il mondo e parla con ognuno ! ».

Sono d'accordo anche per la spesa di 165 milioni per la caserma della guardia di finanza. Però qui, quantunque non ci sia il Ministro, debbo parlare anche *pro domo mea*. Desidererei che il Presidente esprimesse al Ministro delle finanze il voto del sindaco di Rieti perché si trovino i denari anche per costruire l'edificio degli uffici di finanza del comune di Rieti.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario prenderà nota della sua dichiarazione.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli il cui testo è del seguente tenore:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 350.000.000 per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere occorrenti per l'apertura di un nuovo valico di frontiera in località Brogeda, sussidiario a quello di Ponte Chiasso (Como) ed alla sistemazione dei relativi servizi.

ART. 2.

La somma di cui al precedente articolo 1 sarà stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 175.000.000 in ciascuno degli esercizi 1955-56 e 1956-57.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1955-56 si provvede con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'esercizio medesimo. Alla ulteriore spesa di lire 175.000.000, a carico dell'esercizio 1956-57, si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Se la Commissione è d'accordo, procederemo invece all'esame degli articoli emendati secondo la proposta del Sottosegretario.

Do lettura dei nuovi articoli che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 350.000.000 per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, delle opere occorrenti per l'apertura di un nuovo valico di frontiera in località Brogeda, sussidiario a quello di Ponte Chiasso (Como) ed alla sistemazione dei relativi servizi.

È autorizzata, altresì, la spesa di lire 165.000.000 per la costruzione nella stessa località, a cura del predetto Ministero, di una nuova caserma, ad uso della Guardia di finanza.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le somme di cui al precedente articolo 1 saranno stanziate in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 340.000.000 nell'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 175.000.000 nell'esercizio 1956-57.

(*È approvato*).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge per l'esercizio 1955-56, si provvede, per lire 165.000.000 con quota parte delle disponibilità di cui al I° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per la gestione medesima e, per lire 175.000.000, a carico dello stanziamento del capitolo n. 531 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Alla ulteriore spesa di lire 175 milioni relativa all'esercizio 1956-57 si provvederà a carico del capitolo n. 495 del bilancio del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Il Ministro del lavoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Per coordinamento il titolo del disegno di legge potrebbe così risultare:

« Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la costruzione di un nuovo valico di frontiera in località Brogeda (Ponte Chiasso-Como) e di lire 165 milioni per la costruzione nella stessa località di una nuova caserma a uso della guardia di finanza ».

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Riapertura del termine previsto dell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, per la compilazione degli elenchi di opere dei piani relativi alla sistemazione idraulico-valliva dei corsi d'acqua dell'Italia meridionale e insulare. (2260).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente la riapertura del termine previsto dall'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, per la compilazione degli elenchi di opere dei piani relativi alla sistemazione idraulico-valliva dei corsi d'acqua dell'Italia meridionale e insulare.

Il relatore, onorevole Sanzo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SANZO, *Relatore*. Con il presente disegno di legge s'intende prorogare di due anni le disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, che, con la istituzione dei provveditorati alle opere pubbliche del Mezzogiorno e delle isole prevede la compilazione, entro sei mesi, degli elenchi e dei piani riguardanti le opere per la sistemazione idraulico-valliva dei corsi d'acqua del Mezzogiorno, comprese le isole, da eseguirsi a totale carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 29 novembre 1925, n. 2385.

A seguito degli eventi bellici, gli elenchi sono andati smarriti e riesce quindi impossibile dimostrare oggi se un corso d'acqua sia stato incluso o meno negli elenchi stessi nei termini previsti dei sei mesi.

L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, pur prevedendo la proroga di due anni per la compilazione degli elenchi dei corsi d'acqua, ha dato adito a perplessità, in quanto la legge stessa riguardava esclusivamente le zone colpite dalle alluvioni in Calabria.

Col provvedimento in esame s'intende dare una interpretazione autentica al cennato articolo 8 con l'estensione del disposto a tutta l'Italia meridionale e insulare e col prorogare di altri due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173.

Ne propongo pertanto l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessun altro chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette alla precisa relazione dell'onorevole Sanzo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« Le disposizioni contenute nell'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, già prorogate dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono ulteriormente applicabili, in tutte le Regioni dell'Italia meridionale ed insulare, fino alla durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per la costruzione della sede della Corte dei conti sull'area demaniale di via Baiamonti, in Roma. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (2323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente l'autorizzazione di spesa per la costruzione della sede della Corte dei conti sull'area demaniale di via Baiamonti, in Roma. Il disegno di legge è stato già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato e ha il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera.

Il relatore, onorevole Quintieri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

QUINTIERI, *Relatore*. Con legge 29 maggio 1954,n. 315, il Parlamento autorizzò la spesa di 660 milioni di lire per la costruzione sull'area statale di via Baiamonti in Roma di un edificio da destinare a sede di uffici statali. Successivamente il Governo addivenne nella determinazione di destinare questo edificio da costruirsi tra via Baiamonti e viale Mazzini alla nuova sede della Corte dei conti.

Senonché, per rendere la sede rispondente alle esigenze funzionali della Corte — aule per le sedi giurisdizionali e per le sezioni unite, vastissima biblioteca, ecc. — e per dare ad essa quel decoro che merita l'importanza di questo organo statale, si è considerato che l'edificio deve subire un ampliamento, passando da sette a dieci piani.

Si propone pertanto che venga elevata la spesa a 1.300.000.000.

Chi vi parla non è favorevole, come già espressi in un ordine del giorno approvato all'unanimità da questa Commissione, a leggi di questo genere, che prevedono la costruzione di nuove sedi di uffici statali non coordinate con il piano regolatore di Roma e con le esigenze del traffico.

Per questo caso, trattandosi di una legge già approvata e di una costruzione in corso su di un'area demaniale, cioè già acquisita e non da acquisire, io vi propongo senz'altro l'approvazione del disegno di legge, non senza riaffermare la mia preoccupazione che sedi di uffici statali e in genere di uffici pubblici si creino in maniera così inorganica, in modo da determinare un ulteriore intralcio a tutti i problemi che implica la Roma capitale con due milioni di abitanti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MATTEUCCI. Noi abbiamo molti dubbi su questi sistemi di erigere gli edifici statali senza un piano coordinato, anche perché sarebbe necessario un decentramento per decongestionare il centro.

Personalmente, poi, sono contrario anche alla istituzione della Corte dei conti e vorrei sopprimerla, trasformando le Commissioni parlamentari, come avviene in Inghilterra, in Corte dei conti.

PRESIDENTE. Questo non è pertinente al disegno di legge in esame.

MATTEUCCI. Ad ogni modo, per le ragioni esposte, il disegno di legge non ci trova consenzienti. Tuttavia, poiché si tratta di un edificio già iniziato, non ci vogliamo opporre, però non ci sentiamo di dare la nostra approvazione. Ci asterremo pertanto dalla votazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

CARON, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sulla questione di fondo di una regolarizzazione del problema dei Ministeri, credo di poter condividere le opinioni del relatore e dell'onorevole Matteucci. Non è la prima volta che il Ministero insiste presso il consiglio comunale di Roma, perché questo problema del piano regolatore trovi al più presto la sua codificazione e la sua realizzazione.

Abbiamo visto tutti con piacere che tra i programmi della nuova giunta vi è al numero uno quello di varare questo famoso piano regolatore, in modo da veder sistemati una buona volta i ministeri. Nella fattispecie, però, si tratta di un provvedimento che mira a far finire una cosa iniziata. Quindi la discussione sul problema di fondo non ha ragione di essere.

Nella sostanza aggiungo che, se riusciamo a fare questa costruzione, che darà una di-

sponibilità di 1150 vani, libereremo tutta la parte dei Ministeri del tesoro e delle finanze, che potrebbero quindi dilatarsi e trovare una sistemazione razionale.

Se teniamo conto che il Ministero delle finanze ha disgraziatamente in Roma ben 16 sedi, che il Ministero del tesoro ha ben 18 sedi, noi pensiamo di ottenere, sia pure in via indiretta, attraverso questa costruzione del nuovo palazzo della Corte dei conti — non entro nel merito di quello che ha detto l'onorevole Matteucci circa l'opportunità di mantenere o meno l'istituto, perché il problema è molto vasto — potremmo risolvere bene anche il problema del Ministero delle finanze e di quello del tesoro.

Perciò sono favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 640.000.000 in aggiunta a quella di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1954, n. 315, per provvedere alla costruzione in Roma su un'area demaniale sita in Via Baiamonti di un edificio da adibire a sede di uffici statali.

(*È approvato*).

ART. 2.

La spesa di lire 640 milioni prevista all'articolo 1 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 milioni, 300 milioni e 240 milioni rispettivamente negli esercizi 1956-57, 1957-1958 e 1958-59.

Alla copertura della spesa di lire 100 milioni a carico dell'esercizio 1956-57 si provvederà con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge verrà votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sui disegni di legge e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

Domando l'autorizzazione di far votare tutti insieme i provvedimenti, anziché a terne. Se la Commissione è d'accordo, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Assegnazione della somma di un miliardo al Fondo per l'incremento edilizio » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2313):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per revisione di prezzi contrattuali per lavori di riparazione di danni bellici » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2314):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione della spesa di lire 8 miliardi per i lavori di ripristino delle opere e degli impianti del porto di Genova distrutti o danneggiati dalle mareggiate dei giorni 18, 19 e 20 febbraio 1955 » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2315):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli . . . 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Termine per la presentazione delle domande per la concessione dei sussidi previsti dalla legge 10 marzo 1955, n. 101, concernente provvidenze a favore dei sinistrati dal terremoto del marzo 1952, in provincia di Catania » (2121):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione della spesa di lire 350 milioni per la costruzione di un nuovo valico di frontiera in località Brogeda (Ponte Chiasso-

Como) e di lire 165.000.000 per la costruzione nella stessa località di una nuova caserma a uso della guardia di finanza ». (2199):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Riapertura del termine previsto dall'articolo 6 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, per la compilazione degli elenchi di opere dei piani relativi alla sistemazione idraulico-valliva dei corsi d'acqua dell'Italia meridionale e insulare » (2260):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione di spesa per la costruzione della sede della Corte dei conti sull'area demaniale di via Baiamonti, in Roma » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2323):

Presenti 35
Votanti 20
Astenuti 15
Maggioranza 11
Voti favorevoli 18
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

e delle seguenti proposte di legge:

MICELI ed altri: « Norme per la concessione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua » (*Urgenza*) (1623);

CIBOTTO e CHIARINI: « Modificazioni ed integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito in legge 14 giugno 1937, n. 402, recante provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali » (2080):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Senatori SPALLICI ed altri: « Sistemazione edilizia dell'università di Bologna » (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2185):

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 35
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

GERACI ed altri: « Sistemazione a spese dello Stato di parte della località demaniale « Petrulli » in Aspromonte (provincia di Reggio Calabria) in cui, il 29 agosto 1862, avvenne lo scontro fra le truppe garibaldine e quelle regie » (2018).

Presenti e votanti 35
Maggioranza 18
Voti favorevoli 34
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baglioni, Bernardinetti, Bontade Margherita, Brodolini, Angelucci Nicola, Caiati, Cavazzini, Cervone, Cianca, Miceli, Curti, De Biagi, De Capua, Del Fante, Di Nardo, Garlato, Geraci, Giacone, Giglia, Grezzi, Marconi, Matteucci, Matarazzo Marcello Ida, Merenda, Messinetti, Pacati, Pignatone, Polano, Pollastrini Elettra, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Spallone, Veronesi, Villani.

Si sono astenuti, sul disegno di legge numero 2323:

Baglioni, Brodolini, Cavazzini, Cianca, Curti, Di Nardo, Geraci, Grezzi, Matteucci, Messinetti, Miceli, Polano, Pollastrini Elettra, Spallone, Villani.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI